

C O M U N E D I A L B A N O L A Z I A L E

(Prov. di Roma)

Rep. n° 247

Li, 2.9.1976

OGGETTO: Convenzione, ai sensi dell'art. 35 della legge  
22.10.1971, n. 865, fra il comune di Albano Laziale e  
la Cooperativa Edilizia "La Betulla '72" s.r.l. per  
la concessione in diritto di superficie del lotto  
n. 22 nel piano di zona di Albano centro.

RE PUBBLICA ITALIANA

In nome della legge


L'anno mille novecento settantasei, addì due  
del mese di settembre, nella Residenza Municipale  
nella Sala del Sindaco, avanti di me Dott. Alberto  
Trivelloni, Segretario Generale del Comune di Albano


Laziale, sono personalmente comparsi:

1) Antonacci Mario, nato in Albano Laziale, il 16.3.  
1920, ed ivi residente, il quale interviene al presente  
atto quale Sindaco del Comune di Albano Laziale e non  
altrimenti, autorizzato alla stipula con deliberazione  
consiliare n. 136 del 17.12.1975, vistata dalla compe-  
tente Sezione Regionale di controllo nella seduta  
del 15.1.1976, verbale n. 9.

2) Dionisi Angelo, nato in Albano Laziale il 29.3.1931  
ed ivi residente in Via A. De Gasperi n. 49, il quale  
interviene al presente atto quale Presidente della

REGISTRAZIONE  
ALBANO LAZIALE  
28.9.76  
Mod. T  
Ved.  
M. Antonacci  
Dionisi Angelo





C O M M E R C I O A L D A R O L A Z I A

(Prov. di Roma)

Regist. n. 47

22. 2.9.1976

CONCORSO CONVENZIONE, ai sensi dell'art. 33 della Legge  
22.10.1971, n. 465, fra il comune di Albano Laziale e  
la Cooperativa Battista "La Battuta" 1729 soci, per  
la concesione in diritto di superficie del lotto  
n. 22 nel piano di zona di Albano centro.

**REPUBBLICA ITALIANA**

In base alla legge

L'anno all'indennità di pubblico servizio, ai due  
dai comune di Albano Laziale, nella Puntiforme Municipale e  
nella sala del Sindaco, avanti al ex Dott. Alberto  
Trivelloni, Segretario Generale del Comune di Albano  
Laziale, sono personalmente depositati:

1) Antonacci Mario, nato in Albano Laziale il 16.3.  
1920, ex lì residente, il quale interviene al presente  
atto quale Sindaco del Comune di Albano Laziale e non  
eletto, naturalmente alla scissione con deliberazione  
consiliare n. 136 del 17.1.1975, risolta dalla congo-  
tante Sessione Straordinaria di controllo nella notte  
del 15-16.1.1976, verbale n. 9.

2) D'Addati Angelo, nato in Albano Laziale il 29.3.1931  
e lì residente in via Arco Cooperi n. 49, il quale  
interviene al presente sia quale Presidente della

PROT. N.  
CLASSE/TECA

011125 - 0 SET. 1976

Cooperativa Sociale "La Rotella 972" s.r.l., con sede in Albano Laziale, via Verdi n.90, giudicata costituita dal Tribunale di Velletri, datato 30.7.1976  
(che si allega al presente atto fornendone l'Allegato A).

Di comune accordo le parti sopra indicate, non concordante, della cui capacità giuridica ed identità personale lo Segretario rogante sono certo, rinunciano all'esecuzione dei contratti.

#### PRIMERO

- che il Comune di Albano Laziale con deliberazione della Giunta Municipale n.162 del 17.2.1975 (che si allega al presente atto fornendone l'Allegato B), vista dalla competente sezione regionale di controllo nella seduta del 29.6.1976, verbale n.160, ratificata dal Consiglio Comunale con atto n.169 del 30.7.1975 e con deliberazione del consiglio Comunale n.123 del 17.12.1975 (che si allega al presente atto fornendone l'Allegato C), vista dalla competente sezione regionale di controllo nella seduta del 15.11.1976 verbale n.9, adottava e approvava il piano di zona per l'edilizia economica e popolare di Albano Laziale (al n. della legge 10.4.1963, n.167).

- che con deliberazione del Consiglio Comunale n.112 del 17.12.1975 (che si allega al presente atto fornendone l'Allegato D) si

anno L'allegato 3), ristata dalla componente urbana  
riservata di controllo nella edita del 15.1.1976,  
verbale n.9, sono stati determinati, in esecuzione delle  
disposizioni di cui all'art.15, comma 10<sup>a</sup>, della leg-  
ge 22.12.1971,n.665, i criteri generali da applicare  
a tutte le convenzioni per la cessione del diritto  
di superficie e per la cessione in proprietà delle  
terre appartenute nell'ambito dei piani di zona di cui  
alla Legge 10.4.1968,n.107.

Da una deliberazione del consiglio Comunale n.135  
del 17.12.1975 (che si allega al presente atto for-  
marono L'allegato 3), ristata dalla componente urbana  
riservata di controllo nella edita del 15.1.1976,  
verbale n.9, è stato approvato lo schema di conven-  
zione, ai sensi dell'art.15, comma 7<sup>a</sup>, della legge 22.12.  
1971,n.665, per la cessione del diritto di super-  
ficie su uno complesso immobiliare di zona di cui alla  
Legge 10.4.1968,n.107, in favore di Natale, Consorzio  
Agricolo e Terra Consorziale, terreno da destinare a 100%  
uso agricolo.

Da una deliberazione del Consiglio Comunale n.136  
del 17.12.1975 (che si allega al presente atto for-  
marono L'allegato 7), ristata dalla componente ur-  
bana riservata di controllo nella edita del 15.1.1976,

alboz contro alle Cooperativa Sociale Via Bobullier  
 0737 n. 11, con sede in Albano Laziale, Via Varese n.  
 60, in qualità di proprietario, il quale possiede una  
 porzione complessiva di mq. 1.200, confinante con via  
 della strada di piano, parco pubblico e proprietà privata,  
 attuale nel nuovo Cadastro Terreni del Comune di Al-  
 bano Laziale al Foglio 7, partecolla 221, 273 rata,  
 271 rata, 272 rata, 273 rata, 274 rata e 275 rata  
 che con deliberazione della Giunta Municipale n. 669  
 del 31.12.1976 (che si allega al presente atto formu-  
 lato a suffragio e), dichiara l'antichità come  
 che si tratti di terreno antico, questo precisamente  
 n. 20497 dell'anno 1976, appurato preventivamente dal  
 Consiglio Territoriale frazionale di Roma da data 27.3.1976  
 che si allega al presente atto (memoria d'elenco  
 n.), recita così sostanzialmente quanto  
 segue:  
 Attesto dunque al nome del Consiglio di Albano La-  
 ziale sì

Foglio	Nazionale	Superficie	Raddini	Cantone	Partecolla	Decollata	Antico
7	2219	mq. 207	19,37				
7	2220	mq. 43	3,63				
7	2221	mq. 262	25,62				
7	2222	mq. 36	3,56				
7	2223	mq. 164	11,67				
7	2224	mq. 69	5,79				
7	2225	mq. 140	9,45				
7	2227	mq. 208	19,35				

Tutto ciò avviene, lo constatò tutti con  
esulto e stimando molto reale

AUTA - Proprietà e costituto della commissione

Le persone ferme parte importante e  
costitutiva della proposta concernente alla guida per

la stessa titolo e propria costituzione, si allegano:

1) copia della deliberazione autorizzante la stima  
zione (Allegato 1);

2) copia di sentenza di licenze la localizzazione  
dell'Autovia (Allego 2);

3) documenti e autorizzazioni dell'Intervento (1  
lego 3).

La proposta concernente ha per oggetto, ai  
posti dell'articolo 22 dello stesso 1971, nro.  
n. 863, la concessione del titolo di proprietà in  
fondo della Cooperativa Villaggio La Darsena 728  
sotto il quale esistono attualmente due terreni  
sita all'interno del Comune di Albano Laziale,  
presso nel punto di via La Darsena, quella  
della cui localizzazione nella piantina è col  
di prossimo rifer.

Questa costituita il fatto utilizzabile non dalla  
Cooperativa composta, di cui sono titolari  
varie famiglie di pianoparco pubblico e privato  
che fanno uso ancora esteso corroni dal Comune di

Alano Lazzate al Capitolo 7, maggio 1119, 1120, 1121,  
1122, 1123, 1124, 1126 e 1127.

Detto comune è in corso di acquisizione, unita  
a esigenze da parte del concorso per il  
(deliberazione della Giunta Municipale n. 66 del 10.  
9.1975, ratificata dal Consiglio Comunale con atto  
n. 14 del 17.12.1975) al patrimonio dell'appartato  
del Comune di Alano Lazzate, al comitato delle  
20 ottobre 1971 n. 63, o successivo coll'atto di  
disgregazione).

Il Comune di Alano Lazzate, è in possesso di  
una società di costruzioni chiamata Coopera-  
tiva Piazzolla 1700 s.r.l., non appena re-  
gistrata, che attualmente, per la realizzazione del  
programma costitutivo di cittadella comunale e per  
l'attuazione del progetto esecutivo pianificato  
da tempo, alle condizioni di legge delle  
realizzazioni.


La cooperativa citata sopra ha la funzione di  
essere un'azienda privata nel settore dei  
dell'edilizia comunale e le controlla al 100% la  
grande area ed è membro dell'area della Federazione  
di una confederazione del 27.12.1975.

NUOVA - Cooperativa Piazzolla

In base agli elementi di diritto che sono  
nati all'occupazione del piano, al conseguente della  
dismissione viene determinato lo importo da lire  
20.000.000 (ventimila milioni e zero cento milioni e  
cento) da corrispondere in unica soluzione all'atto del  
la polizia stradale del tutto escluso di cui  
alla pubblica corporazione di trentasei anni al  
titolo di profondo vantaggio di singolare prezzo  
la Toscana del Vento di Alba Iardia, che alla  
medesima data è stata dichiarata  
di essere venuta a troppo parlante di  
convenio a partire dalla data di adunanza inter-  
vend a favore dei canoni in ragione del 12 annuo  
per il quale si ritiene a fermezza.

Il Canto di Alfonso Ferrero, con le sue  
voci d'angelo, si sentiva per tutta la casa.  
Il Signor Ferrero aveva una voce  
davvero solenne; il Compositore dei cantini  
aveva scritto anche per lui, e il Signor Ferrero  
cantava sempre con la stessa dolcezza.

卷之三



sono i costi di realizzazione del progetto urbanistico, senza esclusione neanche la facoltà del Consorzio di proporsi in fatto alle cooperative stesse, a nome del consenso degli uniche stesse finalmente alla classe cooperativa.

In caso di denuncia delle cooperative si farà un concordato tra tutte a titolo di prezzo l'incaro complessivo delle concessioni telefoniche.

ART. 5 - Sostituzione tributaria e stipendio  
delle officine di pubblica

Tutta sussidio che versa verso le Cooperative militari via busta fra' 170 lire, si considera nulla zero e nessuno può di obbligo con caratteristica sostanziale e tipologico di militare scorsa o passata, in conformità delle prescrizioni della legge dalla Legge 2 luglio 1949 n. 406 e dell'art. 3 della legge 18 novembre 1963 n. 179.

Il relativo progetto ordinario è stato presentato all'approvazione dei diversi organi centrali la data 9 settembre 1975.

ART. 6 - Sussidio militare per le cooperative  
e spese di manutenzione di pubblici servizi


Si dà atto che il sussidio militare delle cooperative e generative degli opere per urbanizzazioni primarie e secondarie le cui opere verranno eseguite

Il Consiglio del Comune di Albano Laziale ha bors  
di studio per i figli dei dipendenti comunali e  
vi da autorizzazione a fare libere delle effe-  
cive disponibilità degli stessi per il loro  
stesso e carico del Consiglio comunale.  
A questo scopo si consente a ciascuno dei figli  
della scuola elementare di allontanarsi dal  
villaggio per un periodo  
ANCHE A DISPOSIZIONE DEL COMITATO DI VIGILANZA.

Tra le parti di comune che si distingue il  
quartiere più nuovo appunto quello verso il fiume  
o il lago o l'altro di cui non parlo qui  
ma solo che vogliate pensare a finire la  
realizzazione del progetto di fabbricato.

In facoltà del Comune di ottenere la dichiarazione  
di nullità del voto del preveduto elettorale  
di un cittadino che si trova a essere stato  
eletto al voto, al fine di poterlo fare a  
tutela contro della scuola come un pozzo  
che si è ridotto, con particolare riferimento  
comunque.

Per la facoltà del Comune di dichiarare nulla  
decreto del ministro pubblico che si trova  
necessario la costituzione  
ANCHE A DISPOSIZIONE DELLA CONCESSIONE.



La presente concessione potrà essere rinnovata, su istanza del concessionario presentata almeno un anno prima della scadenza in base alle norme vigenti all'epoca del rinnovo.

Al termine della concessione o nel caso di non rinnovo della stessa, il Comune di Albano Laziale diviene proprietario degli edifici, alloggi ed opere e ne acquisita la proprietà.

La devoluzione avrà luogo "Igeo Juro", salvo incremento a favore del proprietario da calcolarsi ai sensi dell'art. 16, comma 5° della legge 23 ottobre 1971, n. 865.

I locatari degli alloggi conservano tale loro condizione anche nei riguardi del Comune, sotto la conservanza delle precedenti condizioni contrattuali.

#### ART. 9 - Requisiti dei soci.

La Cooperativa, come sopra rappresentata, dichiara che i propri soci hanno i requisiti per essere aggiornati di alloggi economici e popolari a norme delle vigenti disposizioni.

#### ART. 10 - Impianti elettrici, di acqua e gas.

La fornitura di acqua potabile quanto per la costruzione del fabbricato e per altro uso qualiasi è riservata al Comune di Albano Laziale, che è l'uni-

ca ente nel diritto della fornitura nel territorio del Comune stesso.

Analoghi diritti non varrà per la fornitura di energia elettrica sia per l'illuminazione che per la forza motrice, il cui ente competente è l'ENEL.

In ogni caso di concessionario è vincolato alla costruzione, sotto i fabbricati o nel letto di pertinenza, delle cabine di trasformazione dell'energia elettrica (sia per uso privato che per l'illuminazione pubblica) con l'obbligo di assumere i relativi oneri a seconda le istallazioni che verranno fornite dall'ente concessionario e dal Comune di Albano Laziale.

Sul terreno ceduto L'altreet, consentire la eventuale passaggio di canalizzazione al pubblico servizio di qualunque specie, previa autorizzazione dei competenti uffici comunali.

Per quanto riguarda gli eventuali impianti del gas, resta inteso che sono a carico del Comune di Albano Laziale gli oneri per la rete di adduzione, mentre le spese relative alla rete di distribuzione saranno sostenute direttamente dal complesso di uscite servito in base ai regolamenti esistenti.

#### ATTI - Alzamenti archologici.

Risparmio di proprietà del Comune gli occorra che si rinvialgano in occasione di scavi, demolizioni,

costruzioni e di altre opere che si eseguiscono in qualunque tempo sul terreno comunale e che, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione del Comune di Albano Laziale, avessero valore storico, artistico ed altro qualitativo. Oltre all'adempimento degli obblighi derivanti dalla legge sulla tutela delle cose di interesse artistico o storico, o da altre Leggi, il concessionario sarà tenuto, appena avvenuto il ritrovamento, a darne partecipazione per lettera raccomandata al Comune di Albano Laziale, che disporrà per il trasporto degli oggetti rinvenuti.

Le disposizioni di cui sopra dovranno essere partecipate ai vari imprenditori delle opere di scavo, demolizioni, costruzioni, ecc., per ogni effetto di diritto anche nel riguardo degli operai dipendenti.

Nel caso di ritrovamento di cose di pregio, il Comune potrà assegnare, tenuto conto delle circostanze, fra gli agiti inventari, secondo equità e senza diritto a reclamo.

#### ART. 12 - Disposizioni di responsabilità.

La concessione si intende effettuata nello stato di fatto e di diritto in cui i terreni si trovano, senza responsabilità da parte del Comune, sia per la natura del settore, sia per l'eventuale presenza in esse di acque e di altre situazioni influenti

sulle opere di fondazioni e costruzioni e sia, infine, per ogni eventuale ritardo nella esecuzione delle previste opere di urbanizzazione delle zone.

Moltre il Comune è esonerato dall'obbligo di consegnare al concessionario la documentazione relativa all'area concessa e da ogni altro obbligo di garanzia.

Le clausole del presente articolo e del seguente art.13 vengono esplicitamente approvate dal concessionario.

#### ART.13 - Sotterraneo e sottosuolo.

Qualora, nell'ambito del piano di zona, nel sopravvento e nel sottosuolo esistessero condutture elettriche e telefoniche, tubazioni di acqua e gas, nonché fogne ecc., gli eserti per il loro spostamento in altra sede saranno esauriti dal Comune e la relativa spesa ripartita pro quota fra tutti gli abitanti in rapporto alle volumetrie edificabili previste dal piano di zona.

#### ART.14 - Bando della deliberazione consiliare n.132 del 17.12.1975.

Il concessionario formalmente dichiara di accettare le seguenti condizioni generali previste dalla deliberazione consiliare n.132 del 17.12.1975.

**GRIBBI PER LA DETERMINAZIONE E LA REVISIIONE TRADU-  
GIBI DEL CANONE DI LOCAZIONE NONCHÉ PER LA DETER-  
MINAZIONE DEL PREZZO DI CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI, OVI-  
QUESTA SIA CONSENTITA (Art. 35 - Comma 5° - Lettera  
B), della Legge 22.10.1971, n. 665).**

**A) Determinazione del prezzo di cessione degli  
alloggi.**

Il prezzo massimo di cessione dell'alloggio do-  
rà essere approvato dal Comune e determinato ten-  
dendo al corrispettivo veritabile per la conces-  
sione del diritto di superficie, al valore delle  
urbanizzazioni che siano eventualmente realizzate  
a cura e spese del concessionario, al costo della  
costruzione, alle onere generali compresa quella  
di progettazione nonché agli oneri di mantenimen-  
to e di finanziamento.

Il costo della costruzione sarà determinato tem-  
te conto dei costi degli interventi di edilizia resi-  
denziale pubblica nonché delle particolari e specifi-  
chi caratteristiche dell'intervento.

Si consente una variazione del prezzo di con-  
cessione, relativamente alla quota non afferente al cor-  
rispettivo di concezione, sulla base delle variazio-  
ni del bollino della Commissione Provinciale Pro-  
pri applicati ai parametri previsti per l'edilizia si-

tattiva per il periodo compreso fra la data di stipula della convenzione e quella di ultimazione dei lavori.

Il prezzo minimo delle condizioni che interverranno dopo un anno dalla ultimazione dei lavori sarà determinato sulla base del prezzo di cessione consoegno stabilito, aggiornato in base all'indice ISTAT sul costo della vita e distribuito, per la quota non riferente al corrispettivo di concordato, di una percentuale di depressione in base all'età dell'edificio con apposito indicatore:

da 0 - 5 anni	0%
da 5 - 10 "	5%
da 10 - 20 "	10%
da 20 - 30 "	20%
oltre 30 anni	30%

Tali percentuali potranno essere variate in considerazione dello stato di conservazione dell'edificio e delle eventuali opere di miglioria apportate dal proprietario.

#### b) Determinazione e variazione dei canoni di locazione degli allegati

Il canone di locazione sarà determinato in base sull'indice perimificazione fissato dal Comune, in percentuale del valore d'acquisto del palazzo stabilita

per la cessione degli alloggi, in misura adeguata al  
la remunerazione e riconstruzione degli investimenti,  
tenendo conto delle peculiarità parabolistiche dei  
rischi con cui vengono finanziati gli interventi, non  
ché alla copertura delle spese di gestione e manuten-  
zione degli immobili.

La revisione periodica dei canoni di locazione  
degli alloggi, sarà effettuata in rapporto allo vali-  
tagioni dell'indice generale del costo della vita e  
tenuto conto delle spese di manutenzione straordinaria  
e di miglioramento delle abitazioni.

#### ART. 3


CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO IN  
CAPO DI RINNOVO DELLA CONCESSIONE, LA COI DURATA NON  
PUÒ ESSERE SUPERIORE A QUELLA PREVISTA NELL'ATTO  
ORIGINARIO (ART. 35 - CIRCA 5° - LETTERA G) - della  
legge 22.10.1971, n. 65).

Il corrispettivo, in caso di rinnovo della con-  
cessione, verrà determinato nel prezzo di esproprio  
dell'area secondo la normativa vigente per l'edilizia  
economica e popolare al momento del rinnovo stesso,  
aggiornato dalla spesa provista, con attua dell'Uffici  
di Tesoro comunali, per il rinnovamento e l'adatta-  
mento delle organizzazioni.

#### ART. 4

GRADO DI CARICO DEL CONCESSIONARIO PER IL TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI STABILIZZI NELLA CONCESSIONE ED I CASI DI MAGGIORE GRAVITÀ IN CUI TALE TRANSFERIMENTO CONFERISCA LA DECADENZA DELLA CONCESSIONE E LA CONSEGUENTE ESTINZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE (ART. 35 COMMA 6° - LETTERA F), DELLA LEGGE 22 OTTOBRE 1971  
N. 463).

- Carico applicato a carico del concessionario
- Le seguenti riacconti per i casi di inosservanza degli obblighi contrattuali:
- a) interesse del 10% annuo per il tentativo fallente del corrispettivo della concessione;
  - b) penale di L. 50 per noto per ogni giorno di ritardo nella presentazione del progetto della costruzione che il concessionario intenda realizzare, rispetto alla scadenza di 3 mesi decorrenti dalla data di approvazione tutela del contratto di concessione. (Inoltre il progetto delle costruzioni non viene approvato dai competenti uffici tecnici del Comune in alcuna maniera sarà tenuta per il ritardo rispetto al termine di 3 mesi concesso per la presentazione di un secondo progetto e così via nel caso di fallimento di ultimo progetto);
  - c) penale di L. 50 per noto per ogni giorno di ritardo nell'infarto dei lavori di costruzione del fabbricato.



caso rispetto al termine di 3 mesi dalla data di  
rinnovo delle licenze di edificazione;

consistente di 1.0,50 per m<sup>2</sup> per ogni giorno di ritardo  
nella ultimazione della costruzione del fabbricato  
rispetto al termine di due anni decorrenti dalla  
inizio dei lavori;

nel caso di cessione o di locazione di alloggio  
per un corrispettivo superiore a quello determinato  
secondo il criterio di cui all'articolo della presente  
deliberazione non è applicata al superficiale ina-  
dempiente una penaltà proporzionale la misura va-  
riabile da tre a cinque volte la differenza fra il  
corrispettivo da dichiarare in base alla presente  
deliberazione e quello effettivamente richiesto  
avvalendosi, per quanto concerne l'ipotesi  
di locazione, al canone minimo;


In caso di inadempienza di imposta da parte  
del contribuente di obblighi eventualmente assun-  
ti oltre la costruzione delle opere di urbaniz-  
zazione appartenute nell'ipotesi connessa, il co-  
mune interverrà immediatamente nell'esecuzione  
dei lavori indicati, assicurandone le spese al con-  
tribuente e riconosciendone la responsabilità pati-  
tivo finanziario di quell'imposta, salvo l'applica-  
zione di un imbarazzo per il canone apposito di base.

lo incaricato di fare giudizio sulla propria competenza  
e la richiesta di maggiori danze.

Se in caso di incaricazione da parte del concessionario  
degli oneri di manutenzione delle opere di urbaniza-  
zione previsti nella convenzione, verrà sanata ordinata  
la sospensione dei lavori di costruzione degli  
edifici sia quando le opere di urbanizzazione non es-  
tendo stato eseguito secondo le prescrizioni del Co-  
ntratto.

Se in caso di incaricazione da parte del concessionario  
degli oneri di manutenzione delle opere di urbaniza-  
zione a tal fine si provvederà all'interazione della  
Amministrazione Comunale, il diritto di superficie  
potuto alterare non ancora edificata e parzialmen-  
te edificata, si avrà decadenza della costruzione  
degli edifici, inoltre, decadenza della costruzione e  
cessazione esecuzione del diritto di superficie, non  
caso di gravi e ripetute violazioni dell'obbligo di  
determinare i prezzi di costruzione ovvero di determi-  
nare o mantenere i canoni di incisione nelle misure  
risultante dall'applicazione dei criteri di cui allo  
articolo precedente dell'obbligazione.

La rinnovazione del contratto di concessione  
dovranno far parte di documenti di cui alle procedure  
di lettura negli appositi al ripristino del gioco



possesso da parte del Comune dell'Uovo, che soprattutto  
è sotto la responsabilità dell'eventuale continuazione già  
realizzata, salvo il verificarsi in favore del consueto  
scenario decaduto della situazione esistente tra le spese di  
di riguardo.

#### ART.15 - Transitorietà delle convenzioni.

La presente convenzione sarà regolata per  
tutta la durata di tutti i suoi articoli e sarà  
sollecito rispettarla.

#### ART.16 - Scaditura della convenzione.

L'attuale convenzione, nonché fin dalla sua  
scadenza per il concessionario, diventerà plenamente  
utile e produttiva di esercizi per il Comune di  
Altino Lavello dopo l'apposizione buletta sul versante  
di sostegno uno per legge.

#### ART.17 - Spese controlluali.

Tutte le spese controlluali e simili inserite  
e conseguenti alla esplorazione, sono a carico del  
concessionario, sia avrà facoltà di imporre tutte  
le segnalazioni previste dalla normativa in vigore.

Il presente documento è sottoscritto da parte  
di mia fiducia, e conservato in foglio n. 6 di cartella  
n. 2000, presso ufficio di sigla n. 300 P.M.

LEADER INVESTIMENTI S.p.A.

**IL SINDACO**

F.to Antonacci Mario

**IL PRESIDENTE**

F.to Dionisi Angelo

**IL VICEPRESIDENTE SINDACO**

F.to Trivelloni Alberto

P.C.C. Albano Laziale, lì 2.09.1976

**IL SEGRETARIO GENERALE**



REGIONE DEL LAZIO	SEZIONE CONTROLLO ATTI SE. LL.
PROVINCIA DI ROMA	
VISTO: RESO ESECUTORIO	
nella scuola del 23.9.76	
Verbale n° 115	
Roma	23 SET 1976
IL PRESIDENTE	

*[Handwritten signature over the stamp]*

*[Handwritten signature over the stamp]*

*[Handwritten signature over the stamp]*

